

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/33

Decreto n° 1801/AMB del 13/10/2015

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4) della Società EXE S.p.A., di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003 fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. <<Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni>>;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2454 del 16 dicembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società EXE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, l'autorizzazione integrata ambientale per il

conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, presso un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1651 del 10 luglio 2012, con il quale è stata concessa, al Gestore, una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la comunicazione di chiusura al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 2944 del 21 dicembre 2012, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la chiusura al 30 giugno 2013;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1561 del 3 luglio 2013, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga di 3 (tre) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la chiusura al 30 settembre 2013;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente, n. 1851 del 23 settembre 2014, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga fino al 31 dicembre 2014, per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 62 del 21 gennaio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011 ed è stato ridefinito il termine per la comunicazione della chiusura della discarica;

Vista la nota prot. n. 5652 dell'11 febbraio 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 nonies del d.lgs. 152/2006, l'approvazione della modifica non sostanziale, inerente la dismissione del piezometro Pz. 2 e la sua sostituzione con il piezometro Pz. 5, per le operazioni di monitoraggio delle acque sotterranee della discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese;

Vista la nota prot. n. 4302 del 17 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", copia della citata nota del Gestore datata 11 febbraio 2015 e della documentazione tecnica allegata, specificando che la modifica è da ritenersi non sostanziale e invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 6503 del 27 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ha espresso parere favorevole alla sostituzione del piezometro Pz. 2 con il piezometro Pz. 5, per le operazioni di monitoraggio delle acque sotterranee della discarica;

Considerato che la modifica proposta dal Gestore di sostituzione del piezometro Pz. 2, quale pozzo di monitoraggio, è motivata dal disturbo, alle operazioni di campionamento, causato dalla presenza di una pompa dimessa, rimasta incastrata sul fondo del piezometro stesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2454 del 16 dicembre 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio

competente 1651 del 10 luglio 2012, n. 2944 del 21 dicembre 2012, n. 1561 del 3 luglio 2013, n. 1851 del 23 settembre 2014 e n. 62 del 21 gennaio 2015;

DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2454 del 16 dicembre 2011, come modificata ed aggiornata con con i decreti del Direttore del Servizio competente 1651 del 10 luglio 2012, n. 2944 del 21 dicembre 2012, n. 1561 del 3 luglio 2013, n. 1851 del 23 settembre 2014 e n. 62 del 21 gennaio 2015, rilasciata a favore della Società EXE S.p.A. con sede legale nel Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, identificata dal Codice fiscale 01856920309.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La Tabella 5C, dell'Allegato B (Piano di monitoraggio e controllo), al decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 5C – parametri monitorati (POZZI PIEZOMETRICI)

Parametri	Pozzo 1	Pozzo 5	Pozzo 3	Pozzo C	Frequenza di controllo discontinuo	Metodi
pH	X	X	X	X	semestrale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali
Temperatura	X	X	X	X		
Conducibilità	X	X	X	X		
BOD ₅	X	X	X	X		
Ossidabilità	X	X	X	X		
Arsenico (As) e composti	X	X	X	X		
Calcio	X	X	X	X		
Cadmio (Cd)	X	X	X	X		
Cromo totale (Cr)	X	X	X	X		
Cromo esavalente (Cr VI)	X	X	X	X		
Ferro	X	X	X	X		
Manganese	X	X	X	X		
Magnesio	X	X	X	X		
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X	X		
Nichel (Ni)	X	X	X	X		
Piombo (Pb)	X	X	X	X		
Potassio	X	X	X	X		
Rame (Cu)	X	X	X	X		
Sodio	X	X	X	X		
Zinco (Zn)	X	X	X	X		
Cianuri	X	X	X	X		
Solfati	X	X	X	X		
Cloruri	X	X	X	X		
Fluoruri	X	X	X	X		
Orto-Fosfati	X	X	X	X		
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X	X		
Azoto nitroso (come N)	X	X	X	X		
Azoto nitrico (come N)	X	X	X	X		
Solventi organici azotati	X	X	X	X		
Pesticidi fosforiti e totali	X	X	X	X		
Composti organici alogenati	X	X	X	X		
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)	X	X	X	X		
Solventi organici clorurati	X	X	X	X		
IPA	X	X	X	X		
Fenoli	X	X	X	X		
COT	X	X	X	X		

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2454/2011, n.1651/2012, n. 2944/2012, n. 1561/2013, n. 1851/2014 e n. 62/2015.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società EXE S.p.A., al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 5.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/33

Decreto n. 62

Trieste, 21 GEN. 2015

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4) della Società EXE S.p.A., di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita in Comune di Trivignano Udinese (UD) e ridefinizione del termine per la comunicazione della chiusura della discarica.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003 fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. <<Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni>>;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio

competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2454 del 16 dicembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società EXE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, l'autorizzazione integrata ambientale per il conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, presso un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1651 del 10 luglio 2012, con il quale è stata concessa, al Gestore, una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la comunicazione di chiusura al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 2944 del 21 dicembre 2012, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la chiusura al 30 giugno 2013;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1561 del 3 luglio 2013, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga di 3 (tre) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la chiusura al 30 settembre 2013;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1851 del 23 settembre 2014, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga fino al 31 dicembre 2014, per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto n. 2454/2011;

Vista la nota prot. n. 5014 del 18 novembre 2014, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 19 novembre 2014, con la quale il Gestore:

- 1) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 nonies del d.lgs. 152/2006, la variante non sostanziale al progetto per la realizzazione della discarica in argomento, inerente la modifica della sistemazione della rete di captazione del biogas;
- 2) la ridefinizione del termine per la conclusione dei lavori, in ulteriori 90 giorni;

Considerato che la variante non sostanziale richiesta consiste:

- 1) nella realizzazione di 44 pozzi per la captazione del biogas in luogo dei 35 approvati, al fine di massimizzare l'aspirazione del biogas della discarica;
- 2) nella posa di tubazioni superficiali per il collegamento dei pozzi di captazione del biogas che permettono un rapido intervento in caso di formazione di zone di ristagno o colli d'oca nelle tubazioni dovute a liquido di condensa;
- 3) nella realizzazione, per le stesse motivazioni legate alla gestione dei liquidi di condensa del biogas, di tre unità delle stazioni di regolazione, in luogo delle quattro previste, in

quanto la distanza della non più prevista stazione SR4 dalla centrale di aspirazione risulta essere piuttosto elevata, circostanza che renderebbe facilmente soggetta a problematiche di otturazione da ristagno la tubazione di collegamento;

Vista la nota prot. n. 31648 del 24 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" copia della citata nota del Gestore datata 18 novembre 2014, comunicando che la modifica sopra menzionata deve ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito;

Visto che il Comune di Trivignano Udinese, la Provincia di Udine, ARPA FVG, ARPA Dipartimento provinciale di Udine e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" non hanno formulato, entro il termine previsto, alcuna osservazione riguardo alla richiesta di variante non sostanziale;

Considerato che le modifiche proposte per la sistemazione della rete di captazione del biogas consentono un'ottimizzazione della post gestione della discarica, diminuendo le probabilità di malfunzionamenti dovuti al ristagno di liquidi di condensa all'interno della rete medesima con conseguente miglioramento della gestione ambientale;

Considerato che le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 36/2003 sono finalizzate a garantire l'adempimento delle prescrizioni autorizzatorie;

Considerato che la Società presta, a favore della Regione, per la gestione dei lotti 1, 2, 3 e 4, della discarica sita in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis – Braida Grande, le seguenti garanzie finanziarie:

- polizza fidejussoria n. 268800289 ed Appendici n. 1 e n. 2 alla stessa, rilasciate da GENERALI S.p.A. fino alla somma di euro 1.228.974,00, con validità fino al 5 maggio 2015 (1 lotto);

- polizza fidejussoria n. 268800290 ed Appendici n. 1 e n. 2 alla stessa, rilasciate da GENERALI S.p.A. fino alla somma di euro 1.635.447,00, con validità fino al 5 maggio 2015 (2 lotto);

- polizza fidejussoria n. 708586104 ed Appendici n. 116554185 e n. 125377895 alla stessa, rilasciate da ALLIANZ S.p.A. fino alla somma di euro 1.513.485,00, con validità fino al 30 settembre 2015 (3 lotto);

- polizza fidejussoria n. 258800793 ed Appendice n. 1 alla stessa, rilasciate da GENERALI S.p.A. fino alla somma di euro 1.394.034,00, con validità fino al 20 novembre 2015 (4 lotto);

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2454 del 16 dicembre 2011 e alla ridefinizione, al 31 marzo 2015, del termine per la comunicazione della chiusura della discarica;

DECRETA

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2454 del 16 dicembre 2011, rilasciata a favore della Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, identificata dal Codice fiscale 01856920309.

2. E' ridefinito al **31 marzo 2015**, il termine per la comunicazione, al Servizio competente, della chiusura della discarica (lotti 1, 2, 3 e 4), sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il Gestore deve realizzare la rete di captazione del biogas a servizio della discarica (lotti 1, 2, 3 e 4) sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica e negli elaborati grafici a firma del geom. Franco Corredig, datati novembre 2014, allegati alla nota prot. n. 5014 del 18 novembre 2014.
2. Il Gestore deve estendere la validità delle **garanzie finanziarie** prestate per i lotti 1, 2, 3 e 4, come meglio specificate in premessa, fino ai 2 anni successivi alla data di comunicazione della chiusura della discarica.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.Reg. n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005, il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2015 per la comunicazione di chiusura della discarica, comporta l'escussione da parte della Regione, delle **garanzie finanziarie** prestate per i lotti 1, 2, 3 e 4, come meglio specificate in premessa.
3. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società EXE S.p.A.. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



ambd2





 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/33

Decreto n. 1851

Trieste, 23 SET. 2014

Proroga del termine per la comunicazione della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4) gestita dalla Società EXE S.p.A., sita in Comune di Trivignano Udinese (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003 fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. <<Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni>>;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente, n. 2454 del 16 dicembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società EXE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per il conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, presso un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011, prescrive al Gestore di comunicare al Servizio competente, entro 6 (sei) mesi dalla data di fine conferimento (31 dicembre 2011) dei rifiuti nel 4° lotto settore B, la chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), fissando pertanto il termine per la comunicazione di chiusura al **30 giugno 2012**;

Considerato che il Gestore con nota ricevuta in data 30 maggio 2012, n. prot. 19566, ha chiesto una proroga di 6 (sei) mesi rispetto al termine del 30 giugno 2012;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1651 del 10 luglio 2012, con il quale è stata concessa, al Gestore, una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui al citato articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la comunicazione di chiusura al **31 dicembre 2012**;

Considerato che il Gestore con nota ricevuta in data 26 novembre 2012, n. prot. 38528, ha chiesto un'ulteriore proroga di 6 (sei) mesi rispetto al termine del 31 dicembre 2012;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 2944 del 21 dicembre 2012, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui al citato articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la chiusura al **30 giugno 2013**;

Considerato che il Gestore con nota ricevuta in data 8 maggio 2013, n. prot. 16016, ha chiesto un'ulteriore proroga di 3 (tre) mesi rispetto al termine del 30 giugno 2013;

Visto il decreto Direttore del Servizio competente, n. 1561 del 3 luglio 2013, con il quale è stata concessa al Gestore una proroga di 3 (tre) mesi per la comunicazione al Servizio medesimo, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui al citato articolo 2 del decreto n. 2454/2011, fissando pertanto il termine per la chiusura al **30 settembre 2013**;

Vista la nota prot. n. 2951/dz del 24 settembre 2013, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con la quale il Gestore ha chiesto un'ulteriore proroga di 3 (tre) mesi del termine per la comunicazione di cui al sopra richiamato articolo 2 del decreto n. 2454/2011, per le seguenti motivazioni:

- a) i quantitativi di terreno da posare in opera sono ingenti (31.000 metri cubi);
- b) metodiche e tempistiche necessarie alla realizzazione del capping della strada di

accesso, secondo quanto disposto dal collaudatore ;

c) tempi tecnici per la redazione dei prossimi collaudi parziali e del collaudo finale;

Vista la nota prot. n. 31414 del 7 ottobre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" copia della citata nota del Gestore prot. n. 2951/dz del 24 settembre 2013, invitando gli Enti medesimi ad esprimere un parere in merito alla proroga richiesta;

Vista la nota prot. n. 7972 del 21 ottobre 2013, con la quale ARPA - Dipartimento provinciale di Udine ha chiesto al Gestore di fornire una credibile valutazione della tempistica necessaria a terminare i lavori di chiusura della discarica, tenuto conto di tutti i fattori tecnici, di disponibilità di materiale, climatici e burocratici, e ritenendo verosimilmente stretto il termine temporale di proroga richiesto;

Vista la nota prot. n. 3270 del 4 dicembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Gestore nel dare riscontro alle richieste di ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ha definito il termine per la conclusione dei lavori di chiusura della discarica entro la data del **30 giugno 2014**;

Vista la nota prot. n. 37936 del 13 dicembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA - Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", le integrazioni fornite dalla Società con la citata nota del 4 dicembre 2013;

Vista la nota prot. n. 4359 del 25 giugno 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Gestore:

1) ha segnalato il perdurare di situazioni imprevedibili che hanno ritardato l'esecuzione dei lavori, che di seguito si riportano:

- a) incompatibilità delle condizioni meteo con qualsiasi attività lavorativa in discarica;
- b) difficoltà di reperimento di alcuni materiali di copertura (terra vegetale per il completamento della copertura definitiva);
- c) impossibilità di eseguire le opere a verde (piantumazione di arbusti ed alberi) durante i mesi primaverili/estivi;

2) ha comunicato che rimangono da eseguire i seguenti lavori:

- a) costruzione di alcune trincee drenanti superficiali come da progetto approvato;
- b) completamento della copertura finale lungo la viabilità d'accesso ai lotti 1 e 2;
- c) ripristino ambientale della superficie di discarica mediante inerbimento e piantumazione con essenze arbustive ed arboree come da progetto approvato;
- d) collaudo finale dell'opera;

3) ha chiesto, conseguentemente, che il termine per la conclusione dei lavori della discarica venga posticipato al **31 dicembre 2014**;

Considerato che le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 36/2003 sono finalizzate a garantire l'adempimento delle prescrizioni autorizzatorie;

Preso atto che il Gestore ha prestato la polizza fidejussoria n. 258800793 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa, rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. relativamente al IV lotto;

Ritenuto di aver concesso un numero di proroghe al termine originario di cui al decreto di autorizzazione del Direttore del Servizio competente n. 2454 del 16 dicembre 2011, adeguato alla realizzazione dei lavori di chiusura della discarica;

Ritenuto di concedere un'ultima proroga fino al **termine inderogabile del 31 dicembre 2014**, per la comunicazione di chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4);

DECRETA

E' concessa alla Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, identificata dal Codice fiscale 01856920309, una proroga del termine di cui all'articolo 2 del decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 2454 del 16 dicembre 2011, relativo alla comunicazione al Servizio medesimo della chiusura della discarica (lotti 1, 2, 3 e 4) sita in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande, fino al **termine inderogabile del 31 dicembre 2014**.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.Reg. n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005, il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 per la comunicazione di chiusura della discarica, comporta l'escussione da parte della Regione della garanzia finanziaria prestata con la polizza fidejussoria n. 258800793 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa, rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. relativamente al IV lotto.
3. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società EXE S.p.A.. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'Acquedotto Poiana S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/33

Decreto n. 1561

Trieste, 3 LUG. 2013

D.Lgs. 152/2006. Proroga del termine per la comunicazione della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4) sita in Comune di Trivignano Udinese.

Società EXE S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Preso atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, articolo 4, comma 4, (ora articolo 29 bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006) si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 2454 del 16 dicembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per il conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato

contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, presso un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande;

Considerato che all'articolo 2 del citato decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011, viene prescritto alla Società di comunicare alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, entro 6 (sei) mesi dalla data di fine conferimento (31 dicembre 2011) dei rifiuti nel 4° lotto settore B, la chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4);

Visto il decreto Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 1651 del 10 luglio 2012, con il quale è stata concessa, alla Società EXE S.p.A., una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui al citato articolo 2 del decreto n. 2454/2011;

Visto il decreto Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 2944 del 21 dicembre 2012, con il quale è stata concessa, alla Società EXE S.p.A., una proroga di 6 (sei) mesi e pertanto fino al 30 giugno 2013, per la comunicazione alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui al citato articolo 2 del decreto n. 2454/2011

Vista la nota prot. n. 2389/dz del 8 maggio 2013, con la quale la Società ha chiesto un'ulteriore proroga di 3 (tre) mesi del termine per la comunicazione di cui al sopra richiamato articolo 2 del decreto n. 2454/2011, motivando tale richiesta con le notevoli difficoltà nel reperire e nel porre in opera gli ingenti quantitativi di materiali (ghiaia e terreno naturale) necessari per l'esecuzione degli ultimi strati del capping finale e con le difficoltà operative nell'esecuzione dei lavori dovute alle copiose precipitazioni verificatesi negli ultimi mesi;

Ritenuto di considerare esaurienti le motivazioni addotte dalla Società per la proroga richiesta e di procedere conseguentemente alla concessione di un'ulteriore proroga di 3 (tre) mesi per la comunicazione di chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4);

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, alla Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, **una proroga di 3 (tre) mesi e pertanto fino al 30 settembre 2013**, del termine di cui all'articolo 2 del decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 2454 del 16 dicembre 2011, relativo alla comunicazione alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), sita in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011.


DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2944

STINQ - UD/AIA/33

D.Lgs. 152/2006. Proroga del termine per la comunicazione della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4) sita in Comune di Trivignano Udinese.

Società EXE S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Preso atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, articolo 4, comma 4, (ora articolo 29 bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006) si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 2454 del 16 dicembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per il conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato

contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, presso un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande;

Considerato che all'articolo 2 del citato decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011, viene prescritto alla Società di comunicare alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, entro 6 (sei) mesi dalla data di fine conferimento (31 dicembre 2011) dei rifiuti nel 4° lotto settore B, la chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4);

Visto il decreto Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 1651 del 10 luglio 2012, con il quale è stata concessa, alla Società EXE S.p.A., una proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui al citato articolo 2 del decreto n. 2454/2011;

Vista la nota prot. n. 1557/dz del 26 novembre 2012 con la quale la Società ha chiesto un'ulteriore proroga di 6 (sei) mesi del termine per la comunicazione di cui al sopra richiamato articolo 2 del decreto n. 2454/2011, motivando tale richiesta con le notevoli difficoltà nel reperire e nel porre in opera gli ingenti quantitativi di materiali (ghiaia e terreno naturale) necessari per l'esecuzione del capping finale e con le difficoltà operative nell'esecuzione dei lavori dovute alle copiose precipitazioni verificatesi negli ultimi mesi;

Ritenuto di considerare esaurienti le motivazioni addotte dalla Società per la proroga richiesta e di procedere conseguentemente alla concessione di un'ulteriore proroga di 6 (sei) mesi per la comunicazione di chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4);

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, alla Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, **una proroga di 6 (sei) mesi e pertanto fino al 30 giugno 2013**, per la comunicazione alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna –

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 2454 del 16 dicembre 2011.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011.

Trieste,

21 DIC. 2012



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n.

1651

STINQ - UD/AIA/33

D.Lgs. 152/2006. Proroga del termine per la comunicazione della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4).

Società EXE S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Preso atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, articolo 4, comma 4, (ora articolo 29 bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006) si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 2454 del 16 dicembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per il conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato

contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas presso un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande;

Considerato che all'articolo 2 del citato decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011, veniva prescritto alla Società di comunicare alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, entro 6 (sei) mesi dalla data di fine conferimento (31 dicembre 2011) dei rifiuti nel 4° lotto settore B, la chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4);

Vista la nota prot. n. 0748/dz del 24 maggio 2012 con la quale la Società ha chiesto una proroga di sei mesi del termine per la comunicazione di cui al sopra richiamato articolo 2 del decreto n. 2454/2011, motivando tale richiesta con le notevoli difficoltà nel reperire e nel porre in opera gli ingenti quantitativi di materiali (ghiaia, argilla, terreno naturale, geotessuti, teli in HDPE, geo-griglie, ecc) necessari per l'esecuzione del capping finale e con le difficoltà operative nell'esecuzione dei lavori dovute alle copiose precipitazioni;

Vista la nota prot. n. STINQ-20049-UD/AIA/33 del 5 giugno 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'Acquedotto Poiana S.p.A., la citata nota della Società prot. 0748/dz del 24 maggio 2012 ed ha chiesto agli Enti medesimi di esprimersi in merito, specificando che, in mancanza di riscontro entro dieci giorni dal ricevimento della nota stessa, si sarebbe dato per acquisito l'assenso a quanto richiesto dalla Società;

Preso atto che gli Enti coinvolti hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alla richiesta di proroga presentata dalla Società;

Ritenuto di considerare esaurienti le motivazioni addotte dalla Società per la proroga richiesta e di procedere conseguentemente alla concessione di una proroga di 6 mesi per la comunicazione di chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4);

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, alla Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, **una proroga di 6 (sei) mesi** per la comunicazione alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, della chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4), di cui all'articolo 2 del decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 2454 del 16 dicembre 2011.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2454 del 16 dicembre 2011.

Trieste, **10 LUG. 2012**


L. DIRETTORE DEL SERVIZIO
doc. 108. Pierpaolo Gubertini



ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2454

STINQ - UD/AIA/33

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto, settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, presso un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti).

Società EXE S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Preso atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, articolo 4, comma 4, (ora articolo 29 bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006) si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate

nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

RIFIUTI

Visto il decreto dell'Assessore all'Ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996, con il quale:

- è stato approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 1^a categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani da localizzarsi nel Comune di Trivignano Udinese (UD), in località Merlanis;
- la Società EXE S.p.A. di Udine è stata autorizzata a costruire per quattro singoli lotti funzionali, una discarica di 1^a categoria in Comune di Trivignano Udinese (UD), in località Merlanis, per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani;

Vista la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 2 del 12 gennaio 1998, con la quale:

- è stata approvata la variante n. 1 al progetto di costruzione della discarica di 1^a categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis ;
- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante n. 1;

Vista la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 180 del 21 maggio 1998, con la quale la Società EXE S.p.A. di Udine è stata autorizzata,

per cinque anni decorrenti dalla data di adempimento ai disposti di cui all'articolo 2 della determina medesima (04/08/2003), alla gestione della discarica di 1^a categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;

Vista la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 341 del 10 settembre 1998, con la quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1568 del 31 dicembre 1998, con il quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 2 luglio 1999, con la quale è stata sospesa, per un periodo di 120 giorni dalla data di ricevimento della delibera medesima, l'efficacia del decreto provinciale n. 31718/96 del 24 ottobre 1996 e della determina provinciale n. 2 del 12 gennaio 1998, relativamente alla costruzione del II, III e IV lotto della discarica in argomento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999, con la quale:

- è stata approvata, con prescrizioni, la variante non sostanziale n. 2 al progetto per la realizzazione della discarica di 1^a categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis ;

- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare i lavori previsti dalla variante n. 2;

- è stata disposta la revoca della propria DGR n. 2084/1999, limitatamente al II lotto della discarica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3384 del 10 novembre 1999, con la quale:

- è stata disposta la sospensione, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 6 novembre 1999 e quindi sino al 6 novembre 2000, dell'autorizzazione alla costruzione del III e IV lotto della discarica di cui al decreto provinciale n. 31718/1996, come successivamente modificato dalla determina provinciale n. 2/1998 e dalla DGR n. 2590/1999;

- è stato integrato il punto 6 della DGR n. 2590/1999;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 858 del 11 ottobre 1999, con il quale con il quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1089 del 1 dicembre 1999, con il quale la Società EXE S.p.A. con sede legale nel Comune di Udine è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto, settore A, della discarica di 1^a categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 75 del 9 febbraio 2000, con il quale è stata integrata la determina n. 180/1998;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 451 del 14 giugno 2000, con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto, settore B, della discarica di 1^a categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 674 del 21 agosto 2000, con il quale sono state modificate prescrizioni contenute nei decreti n. 1089/1999 e n. 451/2000;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1073 del 7 dicembre 2000, con il quale sono state imposte ulteriori prescrizioni;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 29 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state imposte ulteriori prescrizioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1849 del 31 maggio 2001, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione, a favore della Società EXE S.p.A. al completamento della costruzione del III lotto, settore A, della discarica, secondo le modalità contenute nel progetto e nelle varianti già approvati;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 393 del 26 giugno 2001, con il quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 542 del 24 agosto 2001, con il quale la Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza patriarcato, 3, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto, settore A, della discarica di 1^ categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 328 del 11 aprile 2002, con il quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2806 del 6 agosto 2002, con la quale:

- è stata approvata, con prescrizioni, la variante n. 3 al progetto generale di realizzazione della discarica di 1^ categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;
- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante n. 3;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 668 del 8 agosto 2002, con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 1° lotto, nel 2° lotto e nel 3° lotto - settore A, della discarica di 1^ categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis, come da progetto approvato con la DGR n. 2806/2002;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 734 del 12 settembre 2002, con il quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002, con il quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2444 del 8 agosto 2003, con la quale:

- è stata approvata la variante non sostanziale n. 4 al progetto di realizzazione della discarica di 1^ categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;
- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante non sostanziale n. 4;

Visto il decreto del Vicedirettore Centrale della Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici n. 336 del 9 marzo 2004, con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto, settore B, come debitamente collaudato, della discarica di 1^ categoria sita in Comune di Trivignano

Udinese, località Merlanis;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 16 luglio 2004, con la quale:

- è stato approvato, unicamente ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il Piano di adeguamento presentato dalla Società EXE S.p.A., rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del medesimo decreto legislativo, relativo alla discarica classificata ai sensi degli articoli 4 e 17, comma 4, del citato decreto legislativo 36/2003, come discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;
- è stato precisato che la presentazione del Piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano un'automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che possono essere conferiti nel corrispondente nuovo tipo di discarica;
- è stato evidenziato che non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l'individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica, che, fino al 16 luglio 2005, saranno quelli per i quali la discarica stessa è stata autorizzata;
- è stato fissato alla data del 1 gennaio 2009, il termine per l'ultimazione dei lavori relativi ad adeguamenti strutturali dei lotti 3 B, 4 A e 4 B, di cui al progetto di variante n. 4, già approvato con DGR n. 2444/2003. Detti lavori di adeguamento della discarica in argomento, stabiliti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003, avranno comunque termine con la realizzazione della copertura finale dell'intera discarica;
- è stato precisato che l'approvazione del Piano di adeguamento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003, non costituisce autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti dei lotti 4 A e 4 B, che dovrà invece essere consentita con un provvedimento autorizzativo emanato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e subordinato alla presentazione, da parte del Direttore dei lavori del Certificato di regolare esecuzione e del Certificato di collaudo delle opere previste;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3457 del 21 dicembre 2004, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, il progetto di copertura finale contenuto nel Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.A. di Udine, rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del decreto legislativo 36/2003, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Comune di Trivignano Udinese;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1662 del 8 luglio 2005, con la quale è stata modificata la DGR n. 1848/2004;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2969 del 30 novembre 2005, con il quale:

- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 "Deposito sul o nel suolo" nell'Allegato B, del decreto legislativo 22/1997, limitatamente al 4° lotto, settore A, come debitamente collaudato, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;
- sono stati elencati i rifiuti smaltibili nel 4° lotto settore A, della discarica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3421 del 29 dicembre 2005, con la quale è stata modificata la DGR n. 1848/2004;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1352 del 5 luglio 2006, con il quale è stato modificato il decreto 2969/2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3133 del 19 dicembre 2006, con la quale:

- è stato approvato, con prescrizioni, ai sensi del comma 1 bis, dell'articolo 23, della L.R. 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4, della L.R. 13/1998, il progetto riguardante la modifica del bacino di riferimento della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Comune di Trivignano Udinese (UD), presentato dalla Società EXE S.p.A.;

- è stato stabilito che la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Trivignano Udinese, è asservita all'unico bacino di riferimento presente nel territorio provinciale ed al medesimo corrispondente, così come delineato dalla pianificazione in argomento sia dalla Regione Friuli Venezia Giulia che dalla Provincia di Udine;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3079 del 19 dicembre 2006, con il quale:

- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 "Deposito sul o nel suolo" nell'Allegato B, del decreto legislativo 22/1997, limitatamente al 4° lotto, settore B, come debitamente collaudato, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;

- sono stati elencati i rifiuti smaltibili nel 4° lotto settore B, della discarica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 688 del 29 marzo 2007, con la quale è stata modificata la DGR n. 1848/2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1828 del 27 luglio 2007, con la quale:

- è stata approvata la variante non sostanziale n. 5 al progetto di realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;

- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante non sostanziale n. 5, come definita nel progetto "Variante n. 5";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 18 gennaio 2008, con la quale è stata modificata la DGR n. 1848/2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1925 del 25 settembre 2008, con la quale è stata approvata la modifica degli impianti conferenti alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis, consistente nell'aggiunta, a quelli che già vi conferiscono, dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), località Pantanel;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1946 del 27 agosto 2009, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale presentata dalla Società EXE S.p.A. relativa alla riduzione delle garanzie finanziarie per la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle

attività relative a discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 gennaio 2007;

Vista la domanda del 29 gennaio 2007, con la quale la Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, identificata dal codice fiscale 01856920309, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 5.4 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande;

Vista la nota prot. n. 1446 del 15 febbraio 2007, con la quale il Comune di Santa Maria la Longa (UD) ha chiesto alla Società la definizione e conclusione di tutte le operazioni riguardanti la strada comunale, allargata dalla Società stessa su terreni adiacenti, sulla quale transitano gli autocarri adibiti al trasporto dei rifiuti, ed in particolare di effettuare la manutenzione immediata della strada (rifacimento manto stradale, segnaletica ecc.) o di provvedere alla presentazione di adeguata garanzia finanziaria (per rifacimento manto stradale, segnaletica ecc.) da svincolarsi solo dopo nulla osta comunale;

Vista la nota prot. n. ALP.10-8662-UD/AIA/33 del 8 marzo 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 3 febbraio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. n. 1056/T/DZ del 22 marzo 2007, con la quale la Società ha trasmesso un'ulteriore copia di tutta la documentazione AIA già presentata e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si autocertifica che l'impianto è soggetto alla procedura di VIA;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 10478 – UD/AIA/33 del 26 marzo 2007, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine - Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. 1105T/DZ del 16 aprile 2007, con la quale la Società ha trasmesso copia della certificazione liberatoria del Collaudatore in corso d'opera datata 16 aprile 2007, relativa al collegamento della rete del percolato e ha comunicato che a seguito di detta certificazione procederà all'inizio della coltivazione del quarto lotto, settore B, sub-

settore 1;

Vista la nota del 19 giugno 2007, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha trasmesso la nota prot. n. 3936 del 13 marzo 2007, con la quale la Società ha chiesto l'approvazione della variante n. 5, relativamente alla protezione delle scarpate del quarto lotto, settore B consistente nella sostituzione dei pneumatici usati, utilizzati per la protezione del telo di fondo della discarica, con geotessile non tessuto in polipropilene sul quale viene posata una struttura tridimensionale a celle romboidali in polietilene ad alta densità;

Vista la nota prot. n. 2205/sp del 12 dicembre 2008, con la quale la Società ha trasmesso la dichiarazione del Gestore dell'impianto asseverata presso il Tribunale di Udine;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. 0002784/GAB-(0GAB-4-1-14)-92 del 13 marzo 2009, con la quale l'Amministrazione regionale ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la proroga dei termini di cui all'articolo 17, del d.lgs 36/2003, fino al termine massimo del 31 dicembre 2009, per le discariche per rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi presenti sul territorio regionale;

Atteso che con nota prot. n. 3073 del 16 aprile 2009, la Società EXE S.p.A. ha chiesto che la discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis, venga individuata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. 3 agosto 2005, quale "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas";

Vista la nota prot. n. ALP.8 – 14141 – UD/ESR/3193 del 21 maggio 2009, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della L.R. 7/2000, l'avvio del procedimento relativo alla citata istanza della Società datata 16 aprile 2009;

Vista la nota prot. n. 3327/sp del 22 maggio 2009, con la quale la Società ha recato dei chiarimenti circa il portato della propria istanza datata 16 aprile 2009, specificando che tale richiesta non si configura quale variante al progetto, come indicato dal Servizio disciplina gestione rifiuti nella nota di avvio del procedimento e che pertanto non è da assoggettarsi agli obblighi di cui all'articolo 20 del d.lgs 152/2006;

Vista la nota prot. n. 13621 del 30 giugno 2009, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha concesso la proroga per il differimento dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. 3 agosto 2005, come richiesta dall'Amministrazione regionale con la citata nota del 13 marzo 2009;

Vista la nota prot. n. 18888 VIA/V del 14 luglio 2009, con la quale il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha comunicato alla Società che la richiesta di classificare la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis, quale "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas", non necessita di alcun procedimento in materia di VIA;

Vista la nota prot. n. ALP.8 – 35984 – UD/ESR/3193 del 17 novembre 2009, con la quale

il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha chiesto un parere collaborativi al Servizio competente in merito all'autorità preposta al rilascio del provvedimento relativo alla richiesta di riclassificazione della discarica da parte della Società nonché all'iter da seguire per il rilascio di tale provvedimento;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 36365 – UD/AIA/33 del 18 novembre 2009, con la quale il Servizio competente, in risposta alla richiesta di parere del Servizio disciplina gestione rifiuti, ha specificato che:

- dall'analisi dei rapporti di prova n. 49, n. 51, n. 698 e n. 1851, condotta su alcune tipologie di rifiuti accolti in discarica, emerge che il parametro DOC supera da 2,8 a 9,38, il limite di cui alla Tabella 5 – Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi – del citato D.M. 3 agosto 2005;
- in ordine a quanto sopra premesso e tenuto conto del comportamento del Servizio in casi analoghi già presentatisi, appare difficile inquadrare la richiesta di riclassificazione della discarica nell'ambito di quanto indicato all'articolo 1, comma 5, della L.R. 16/2008;
- la modifica richiesta necessita di un esame più approfondito, in particolare dall'Ente istituzionalmente preposto alla tutela dell'Ambiente, al fine di garantire il rispetto dei principi dell'autorizzazione integrata ambientale, con particolare riferimento all'articolo 3, lettere b) e f), del d.lgs 59/2005;

Vista la nota prot. n. ALP.8 – 38265 – UD/ESR/3193 del 25 novembre 2009, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha comunicato alla Società che provvederà all'archiviazione della domanda di riclassificazione della discarica di cui alla nota prot. n. 3073 del 16 aprile 2009 e che contestualmente inoltrerà la relativa documentazione tecnica al Servizio competente;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 41972 – UD/AIA/33 del 14 dicembre 2009, con la quale il Servizio competente ha:

- comunicato alla Società di aver ricevuto dal Servizio disciplina gestione rifiuti tutta la documentazione relativa alla richiesta di riclassificazione della discarica sita in Trivignano Udinese e che tale documentazione viene acquisita quale integrazione all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale già presentata in data 29 gennaio 2007;
- chiesto alla Società di fornire, al fine di inoltrare la summenzionata documentazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di AIA, ulteriori 6 copie della documentazione medesima;

Vista la nota prot. n. 0381/sp del 17 dicembre 2009, con la quale la Società ha inviato le ulteriori 6 copie della documentazione inerente il procedimento attivato con la citata istanza del 16 aprile 2009;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 44465 – UD/AIA/33 del 24 dicembre 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'Acquedotto Poiana S.p.A., la documentazione presentata dalla Società con la citata nota del 17 dicembre 2009;

Vista la nota prot. n. ALP.8 – 455045 – UD/ESR/3193 del 30 dicembre 2009, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha comunicato alla Società di ritenere, per quanto di competenza, che sussistano i

presupposti affinché si possano conferire, senza pretrattamento, nella discarica di Trivignano Udinese, i rifiuti da spazzamento stradale, fino all'entrata in vigore della modifica del D.M. 3 agosto 2005 o della realizzazione sul territorio regionale di impianti specifici per il loro trattamento;

Vista la nota prot. n. 0493/sp del 4 gennaio 2010, con la quale la Società ha chiesto, di poter conferire presso la discarica di Trivignano Udinese, in via del tutto provvisoria, fino all'emanazione dei provvedimenti relativi all'autorizzazione integrata ambientale e alla riclassificazione della discarica in argomento, i rifiuti ricompresi nel codice CER 200307 (Rifiuti ingombranti), provenienti dalla Provincia di Udine;

Vista la nota prot. n. ALP.8 – 2524 – UD/ESR/3193 del 18 gennaio 2010, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha comunicato alla Società di ritenere, per quanto di competenza, che sussistano i presupposti affinché si possano conferire, senza pretrattamento o previa tritovagliatura, nella discarica di Trivignano Udinese, i rifiuti ingombranti, in via del tutto provvisoria e comunque fino all'entrata in vigore della modifica del D.M. 3 agosto 2005 o al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 0776/sp del 17 febbraio 2010, con la quale la Società ha chiesto che il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale venga concluso nel più breve tempo possibile;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 13075 – UD/AIA/33 del 1 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società che, come evidenziato nella documentazione trasmessa dalla Società stessa, con la citata nota prot. n. 1056/T/DZ del 22 marzo 2007, l'impianto in argomento è soggetto alla procedura di valutazione impatto ambientale e che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L.R. 7/2000, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 12, del d.lgs. 59/2005, viene conseguentemente sospeso fino alla conclusione della procedura di VIA;

Vista la nota prot. n. 0998 del 19 marzo 2010, con la quale la Società, in relazione alla dichiarazione di assoggettabilità alla procedura di VIA dell'impianto (discarica esistente), allegata alla citata nota prot. n. 1056/T/DZ del 22 marzo 2007, ha specificato che tale affermazione doveva essere intesa nel senso che l'impianto "è stato" soggetto alla procedura di VIA e ha chiesto, in virtù di tale interpretazione, la rettifica della sospensione del procedimento di AIA e la sua celere conclusione;

Viste le note prot. n. 2376/DZ del 20 aprile 2010 e prot. n. 2390/DZ del 7 maggio 2010, con le quali la Società ha:

- chiesto il rilascio, se vi sono i presupposti di legge, dell'autorizzazione alla ricezione presso la discarica di Trivignano Udinese, di circa 850 tonn. di rifiuti urbani indifferenziati CER 200301, dal 17 al 23 maggio;
- specificato che la disponibilità all'accoglimento dei succitati rifiuti è stata chiesta dal CSR Bassa Friulana S.p.a. e che i volumi residui della discarica sono tali da poter ricevere i quantitativi sopra indicati;

Vista la nota del 11 maggio 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Servizio disciplina smaltimento rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la citata nota prot. n. 2376/DZ del 20 aprile 2010, di richiesta dell'autorizzazione alla ricezione presso la discarica di Trivignano Udinese, di circa 850 tonn. di rifiuti urbani

indifferenziati CER 200301, chiedendo, al contempo, di voler fornire ogni utile indicazione al fine di poter redigere una adeguata risposta;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 25 ottobre 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione con l'ausilio del rappresentante della Società descrivono il ciclo produttivo relativo all'impianto (discarica) oggetto della richiesta di autorizzazione integrata ambientale;

- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna del 21 ottobre 2010, con la quale:

1) è stato espresso parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e alla riclassificazione della discarica ai sensi di quanto previsto dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. 3 agosto 2005;

2) è stato ritenuto che per i valori del parametro DOC dei rifiuti da conferire possa essere concessa una deroga, prevedendo un valore limite massimo del parametro DOC dell'ordine di 800 – 1000 mg/l;

- il rappresentante del Comune di Trivignano Udinese chiede un'integrazione relativamente alla gestione della discarica riguardante gli ipotizzabili tempi di chiusura;

- la Conferenza di servizi sospende i propri lavori in attesa della documentazione richiesta che la Società dovrà presentare al Servizio competente, in numero di sette copie, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. STINQ – 62339 – UD/AIA/33 del 25 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, al Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'Acquedotto Poiana S.p.a. e alla Società EXE S.p.a., il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 25 ottobre 2010;

Vista la nota prot. n. 2387 del 21 novembre 2010, con la quale la Società ha fornito le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. STINQ – 70356 – UD/AIA/33 del 27 dicembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, al Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e all'Acquedotto Poiana S.p.a., le integrazioni documentali fornite dalla Società con la citata nota del 21 novembre 2010;

Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 giugno 2011, dal quale risulta che:

- il rappresentante del Comune di Trivignano Udinese chiede l'indicazione di una data certa per la chiusura della discarica;

- la Conferenza di servizi, sulla base di quanto indicato dalla Società nella nota prot. n. 2387 del 21 novembre 2010, fissa la data di cessazione definitiva dei conferimenti al 31 dicembre 2011;

- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria predisposta dal

Servizio competente sulla base dei pareri degli Enti coinvolti;

- la Conferenza di servizi, a seguito di ampia e approfondita discussione, integra e modifica, conformemente a quanto discusso e deciso in tale sede, la Relazione istruttoria presentata dal Servizio competente;
- la Conferenza di servizi approva la Relazione istruttoria come integrata e modificata;

Preso Atto che la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e l'Acquedotto Poiana S.p.a. non hanno partecipato alla seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 21 giugno 2011;

Vista la nota prot. n. STINQ – 22325 – UD/AIA/33 del 23 giugno 2011, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trivignano Udinese, alla Provincia di Udine, al Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'Acquedotto Poiana S.p.a. e alla Società EXE S.p.a., il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 giugno 2011;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'autorizzazione medesima è rinnovabile ogni sei anni;

Visto il certificato n. EMS-532/S di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 1 febbraio 2011, dalla Società RINA S.p.A. con sede in Genova, via Corsica, 12, a favore della Società EXE S.p.A. per l'attività di "Gestione impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili mediante le attività di: progettazione, costruzione, monitoraggio e chiusura in fase operativa per singoli lotti; gestione e monitoraggio in fase di post - esercizio" svolta presso il sito operativo di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis – Braida Grande;

Preso atto che la Società EXE S.p.A. presta, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Comune di Trivignano Udinese, le seguenti garanzie finanziarie:

- Polizza fidejussoria n. 268800289 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa, rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. per un importo di € 1.228.974,00 (unmilione duecentoventottomilanovecentosettantaquattro,00) ed avente scadenza al 5 maggio 2013 (I lotto);
- Polizza fidejussoria n. 268800290 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa, rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. per un importo di € 1.635.447,00 (unmilione seicentotrentacinquemilaquattrocento quarantasette,00) ed avente scadenza al 5 maggio 2013 (II lotto);
- Polizza fidejussoria n. 708586104 e successiva appendice alla stessa n. 116554185, rilasciata dalla Allianz S.p.A. (ex LLOYD Adriatico S.p.A.) per un importo di 1.513.485,00 (unmilione cinquecentotredicimilaquattrocento ottantacinque,00) ed avente scadenza al 20 aprile 2013 (III lotto);

- Polizza fidejussoria n. 258800793 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa, rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. per un importo di € 1.394.034,00 (unmilionetrecentonovantaquattromilatrentaquattro,00) ed avente scadenza al 20 novembre 2012 (IV lotto);

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore della Società EXE S.p.A. con sede legale in Comune di Udine, Piazza del Patriarcato, 3, identificata dal codice fiscale 01856920309, l'autorizzazione integrata ambientale per il conferimento, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente al 4° lotto settore B, di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas presso un impianto di cui al punto punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande.

Art. 2 - La Società comunica alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la Montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, entro 6 (sei) mesi dalla data di fine conferimento (31 dicembre 2011) dei rifiuti nel 4° lotto settore B, la chiusura della discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4).

Art. 3 - La discarica (lotti n. 1, 2, 3 e 4) è considerata definitivamente chiusa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs 36/2003, solo dopo che l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ha eseguito l'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore riguardanti i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post – operativa e comunicato al Gestore stesso l'approvazione della chiusura.

Art. 4 - La Società rispetta:

- gli obblighi previsti dal Piano di adeguamento della discarica, (comprensivo dei piani di gestione e di post-gestione dell'impianto, il piano di sorveglianza e controllo e il piano di ripristino ambientale), presentato dalla Società EXE S.p.A. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1848 del 16 luglio 2004;

- le prescrizioni contenute nell'approvato Piano di adeguamento sopra richiamato, per quel che attiene ai lotti già esauriti alla data di emissione del presente provvedimento e al lotto attualmente in coltivazione.

Art. 5 - La presente autorizzazione recepisce ed integra, a tutti gli effetti, i contenuti dei seguenti provvedimenti:

RIFIUTI

- decreto dell'Assessore all'Ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996;

- determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 2 del 12 gennaio 1998;

- determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 180 del 21 maggio 1998;

- determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 341 del 10 settembre 1998;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1568 del 31 dicembre 1998;

- deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 2 luglio 1999;

- deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 858 del 11 ottobre 1999, con il quale con il quale è stata modificata la determina n. 180/1998;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1089 del 1 dicembre 1999;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 75 del 9 febbraio 2000;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 451 del 14 giugno 2000;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 674 del 21 agosto 2000;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1073 del 7 dicembre 2000;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 29 del 31 gennaio 2001;

- deliberazione della Giunta regionale n. 1849 del 31 maggio 2001;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 393 del 26 giugno 2001;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 542 del 24 agosto 2001;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 328 del 11 aprile 2002;

- deliberazione della Giunta regionale n. 2806 del 6 agosto 2002;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 668 del 8 agosto 2002;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 734 del 12 settembre 2002;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002;

- deliberazione della Giunta regionale n. 2444 del 8 agosto 2003;

- decreto del Vicedirettore Centrale della Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici n. 336 del 9 marzo 2004;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 16 luglio 2004;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3457 del 21 dicembre 2004;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1662 del 8 luglio 2005;
- decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2969 del 30 novembre 2005;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3421 del 29 dicembre 2005;
- decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1352 del 5 luglio 2006;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3133 del 19 dicembre 2006;
- decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3079 del 19 dicembre 2006;
- deliberazione della Giunta regionale n. 688 del 29 marzo 2007;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1828 del 27 luglio 2007;
- deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 18 gennaio 2008;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1925 del 25 settembre 2008;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1946 del 27 agosto 2009.

Art. 6 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **6 (sei)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 7 - La Società rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato A** al presente decreto ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato B** al decreto stesso.

Art. 8 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e del decreto legislativo 36/2003.

Art. 9 - Sono accettate le garanzie finanziarie prestate dalla Società EXE S.p.A. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Comune di Trivignano Udinese (UD), frazione Merlanis - Braida Grande, meglio specificate in premessa, che qui di seguito si riportano:

- Polizza fidejussoria n. 268800289 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa, rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. (I lotto);
- Polizza fidejussoria n. 268800290 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa, rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. (II lotto);
- Polizza fidejussoria n. 708586104 e successiva appendice alla stessa n. 116554185, rilasciata dalla Allianz S.p.A. - ex LLOYD Adriatico S.p.A. - (III lotto);
- Polizza fidejussoria n. 258800793 e successiva Appendice di variazione n. 1 alla stessa,

rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. (IV lotto).

Art. 10 - Ad avvenuto esaurimento del 4° lotto settore B, la Società provvede, per il lotto medesimo, a:

- comunicare alla Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la fine dei conferimenti;
- inviare la Relazione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera l), del d.lgs 36/2003, inerente i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati, relativi sia alla fase operativa che alla fase post operativa.

Art. 11 - La Società provvede inoltre a:

- presentare alla Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, una relazione di post-esercizio, comprensiva del libretto di gestione del verde, che tenga conto degli aspetti di cui al punto 4.1.13 del Piano regionale gestione dei rifiuti urbani;
- realizzare la sistemazione finale mantenendo aperti adeguati corridoi ecologici;
- togliere la recinzione prevista solamente a ripristino finale avvenuto.

Art. 12 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 13 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 14 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 15 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 16 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 17 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies,

comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 19 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 18 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 20 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 18 del presente decreto.

Art. 21 - La Società, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004,

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, alla Provincia di Udine e al Comune di Trivignano Udinese, il rinnovo (triennale) del certificato n. EMS-532/S di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 1 febbraio 2011, dalla Società RINA S.p.A. con sede in Genova, via Corsica, 12;
- b) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, alla Provincia di Udine e al Comune di Trivignano Udinese, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.

Art. 22 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 23 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 24 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **16 DIC. 2011**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

L'area interessata (Lotto 4) non risulta gravata da vincoli di esclusione derivanti dal Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti. Inoltre, il Comune di Trivignano Udinese, con Delibera Consiliare del 11.08.1995 ha individuato l'area (Foglio n. 6, mappali 14-18-36-37-38-125-129) tra quelle ritenute idonee dal punto di vista urbanistico ad ospitare impianti per lo smaltimento di RSU ed assimilabili

STATO DEL SITO

L'area è caratterizzata da una morfologia impostata ad una sostanziale planarità in cui non si registrano variazioni rilevanti della superficie topografica, con leggera pendenza verso Sud

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI AMMESSI A STOCCAGGIO DEFINITIVO

I rifiuti ammessi consistono in sovvalli da impianto di compostaggio, rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti, rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani conferiti in balle presso legate.

ACCESSO ALL'AREA

Per l'accesso all'impianto è stata prevista la realizzazione di una specifica viabilità di servizio a partire dalla SR 352 a Sud di S. Maria la Longa.

SUPERFICIE IMPEGNATA:

Totale	116.758 mq
Area servizi	5.069 mq
Area invaso di stoccaggio (testa scarpate)	75.511 mq
Area verde di rispetto	32.731 mq

PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO DELLA FOSSA

10.75 m dal p.c. (quota 0.0 corrisp. a 40.8 m s.l.m.m.)

PENDENZA RETI DI DRENAGGIO PERCOLATO

5 per mille longitudinale, 8 per mille trasversale

LOTTE PRINCIPALI DI COLTIVAZIONE

4 denominati: 1, 2, 3,4

SETTORI DI COLTIVAZIONE

2 per ogni lotto, denominati: 1A, 1B; 2A, 2B; 3A, 3B; 4A, 4B;

VOLUME TOTALE AUTORIZZATO: 593.000 mc

Volume Lotto 4 Settore B 51.650 mc

Il volume totale del 4° lotto (settore A +settore B) non può essere superiore al valore di 140.862 mc previsto dalla garanzia finanziaria prestata dalla Società.

SOPRAELEVAZIONE FINALE COMPRESA BAULATURA

2.5 m dalla quota 0.0

A volumi riportati sono stati calcolati al netto delle impermeabilizzazioni e delle ricoperture giornaliere.

Il progetto è stato approvato con Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24.10.1996. Successivamente, nel 1999, sono state approvate due varianti non sostanziali al progetto (la Variante n. 1 e la Variante n. 2) che imponevano limitate modifiche all'assetto del fondo dell'invaso e l'adozione, per i lotti successivi al primo, di una seconda geomembrana in HDPE nella struttura di impermeabilizzazione del fondo discarica.

Nel 2002 è stata approvata, con Delibera della Giunta Regionale n. 2806 del 06.08.2002, la Variante sostanziale n. 3.

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO E DELLE PARETI

La nuova struttura di impermeabilizzazione del fondo risulta ora così costituita: (a partire dal terreno naturale ovvero dal piano di appoggio in limo):

- 100 cm di argilla ($K = 10^{-7}$ cm/s) stesa e rullata in sublivelli di 20.0 cm di spessore;
- geomembrana in HDPE da 2.5 mm;
- geotessile;
- livello drenante di controllo in ghiaia dello spessore di 30 cm;
- geotessile;
- strato di 60 cm di argilla ($K = 10 \exp-7$ cm/s) stesa e rullata in sublivelli di 20.0 cm di spessore;
- geomembrana in HDPE da 2.5 mm;
- geotessile;
- livello drenante primario in ghiaia dello spessore di 40 cm;

Per quanto riguarda le pareti la nuova struttura è ora le seguente (a partire dal terreno naturale):

- materassino bentonitico costituito da due geotessuti di polipropilene vergine, con interposta una specifica bentonite di sodio naturale, il sistema presenta un coefficiente di permeabilità di almeno 5×10^{-6} m/s;
- geomembrana in HDPE da 2.5 mm;

ADEGUAMENTO DELLE PENDENZE DI FONDO E DELLE RETI DI DRENAGGIO (PRINCIPALE E DI CONTROLLO)

Sulla base di quanto previsto dalle linee guida regionali il fondo della discarica assume il seguente assetto:

- pendenza longitudinale 1.5 %;
- pendenza trasversale 3 %.

Vengono previsti due nuove pozzi di raccolta percolati per il lotto 4. I nuovi pozzi hanno le seguenti caratteristiche (uguali sia per il pozzo afferente alla rete principale di drenaggio che a quella di controllo):

- pozzo in acciaio AISI 304 sp 6.0 mm e diametro 100.0 cm (ispezionabile);
- struttura esterna in cls armato sp 25.0 cm;
- struttura esterna di protezione realizzata con pneumatici e spessore di ghiaia di almeno 1.0 m;

La rete di drenaggio, sia del sublotto 3 B che del lotto 4, è costituita da una rete secondaria posta trasversalmente alla dimensione maggiore della discarica, in tubazioni in HDPE fessurate del diametro di 160 mm ed interasse medio di m 15, collegata a dei collettori principali, posti in posizione longitudinale, realizzati in HDPE, fessurati e del diametro di mm 200. La rete di controllo, sia del sublotto 3 B che del lotto 4, è costituita da tubazioni trasversali in HDPE, fessurate, del diametro di 90 mm, poste ad interasse di 20 m, queste ultime sono collegate ad una condotta principale in HDPE, situata in posizione longitudinale, del diametro di mm 110.

Tutti i collettori di drenaggio sono posizionati in un livello di ghiaia con pezzatura 16-64 mm con passante al vaglio ASTM <5 %.

ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DEL CAPPING

La nuova struttura del capping prevista in ottemperanza alle Norme Tecniche regionali viene così definita nella Variante n. 3 (a partire dal livello dei rifiuti):

- strato di regolarizzazione in materiale arido;
- geocomposito drenante tipo Terradrain G12TRT di Italdreni, per il drenaggio del biogas;
- strato di 45 cm di argilla ($K = 10^{-7}$ cm/s) stesa e rullata in sublivelli di 20 cm di spessore;
- geomembrana in HDPE da 1.5 mm ruvida su entrambe le facce;
- geotessile;
- geocomposito drenante tipo Terradrain G12TRT di Italdreni, per il drenaggio del biogas;
- strato esterno in terreno vegetale dello spessore medio di cm 100;

Nella Variante n. 3 si è optato per adottare una pendenza finale molto prossima al limite inferiore tra quelle previste dalle linee guida regionali (cioè inferiore al 6 %) anche per non determinare rilevanti permanenti di altezza elevata; la sottile fascia laterale di raccordo che ha pendenza maggiore, deriva dalla necessità tecnica di assorbire in tale sede i cali previsti senza che vi possano essere avvallamenti ancor più pericolosi in prossimità del perimetro della discarica. A completamento del calo, questo tratto a pendenza maggiore è destinato a scomparire.

L'altezza massima del culmine del capping, a cali avvenuti, si attesterà a circa + 8.2 m dal p.c..

Il volume netto di stoccaggio stimato, al verificarsi del 90 % dei cali, è pari a 593.000 mc (al netto delle coperture infrastrato)

IPOTESI DI UTILIZZO DELL'AREA, A FINE COLTIVAZIONE, IN TERMINI DI INFRASTRUTTURA ECOLOGICA

Data la notevole estensione dell'area interessata (circa 11 ettari, comprendendo l'area verde perimetrale), e l'uso agricolo intensivo circostante si è proposto di utilizzare il sito ai fini dello sviluppo della biodiversità locale.

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2003

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1848 del 16.07.2004 è stato approvato il progetto di adeguamento alle disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2003.

Il progetto della discarica con la Variante n. 3 era stato adeguato al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, che anticipava molte delle prescrizioni poi riportate nel D.Lgs. 36/2003. Con la Variante n. 4 sono state realizzate le seguenti modifiche:

- un diverso assetto degli spessori degli elementi impermeabilizzanti del fondo, ma non una differente strutturazione dei medesimi;
- una diversa articolazione delle strutture che formano il capping di chiusura della discarica;

L'adeguamento al D.Lgs. 36/03 non ha previsto aumenti della cubatura, né modifiche della quota finale dei rifiuti, mentre si determinerà un leggero aumento nella quota finale della baulatura in conseguenza ad un maggiore spessore degli strati posti al di sopra dei rifiuti.

Attualmente è in avanzata fase di coltivazione l'ultimo lotto (Lotto 4)

Dal 1° gennaio 2007 nel 4° lotto, settore B della discarica è stato consentito lo smaltimento, salvo proroghe di legge e solamente dopo trattamento a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2003 e secondo le modalità previste dal D.M. 27 settembre 2010, dei rifiuti individuati dai seguenti codici CER

1)	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
2)	15 01 02	Imballaggi in plastica
3)	15 01 03	Imballaggi in legno
4)	15 01 04	Imballaggi metallici
5)	15 01 06	Imballaggi in materiali misti
6)	15 01 07	Imballaggi in vetro
7)	15 01 09	Imballaggi in materia tessile
8)	19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
9)	19 05 03	Compost fuori specifica
10)	19 08 01	Vaglio
11)	19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
12)	19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
13)	19 12 01	Carte e cartone
14)	19 12 04	Plastica e gomma
15)	19 12 05	Vetro

- | | | |
|-----|----------|---|
| 16) | 19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
| 17) | 19 12 08 | Prodotti tessili |
| 18) | 19 12 09 | Minerali |
| 19) | 19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11) |


Con nota prot. ALP.8-45504-UD/ESR/3193 del 30/12/2009, il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha autorizzato il conferimento dei rifiuti da spazzamento stradale (CER 20 03 03)

Con nota prot. ALP.8-2524-UD/ESR/3193 del 18/01/2010, il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha autorizzato il conferimento di rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con decreto del Ministero delle Attività Produttive N° 008/2002 del 26 giugno 2002 la DGI DANECO GESTIONE IMPIANTI S.p.A. è stata autorizzata ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituito da un motore endotermico della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.550 kW ed elettrica di circa 652 kW, alimentato da biogas di discarica da RSU, ubicata presso la discarica, di proprietà della EXE S.p.A.

In caso di mancato funzionamento del motore entra in funzione la torcia di emergenza conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 36/2003.



ALLEGATO A



PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

La Società EXE S.p.a., con sede legale nel Comune di Udine, Piazza Patriarcato n. 3, è autorizzata fino al 31 dicembre 2011 all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 "deposito sul o nel suolo" nell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, limitatamente al 4° lotto, distinto catastalmente sui mappali 14-18-36- 37-38-125-129 del Foglio n. 6 del Comune di Trivignano Udinese (località Merlanis – Braida Grande), per un volume di 140.862 metri cubi, della discarica riclassificata nella sottocategoria di cui alla lettera c), comma 1, art. 7 del D.M. 27 settembre 2010 – "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas", con deroga dei limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti non pericolosi in discarica (Tabella 5 – art. 6 – D.M 27 settembre 2010 citato) per il componente DOC: L/S = 10 l/kg [mg/l] ≤ 1000

Il volume totale del 4° lotto (settore A + settore B) non potrà comunque essere superiore al valore di 140.862 m3 previsto dalla garanzia finanziaria prestata dalla Società.

Come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3133 dd. 19 dicembre 2006, la Società EXE S.p.a. dovrà:

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione provinciale di Udine eventuali variazioni, rispetto alle previsioni contenute nella documentazione attinente alla procedura di verifica ex art. 9 della L.R. 43/1990, delle direttrici di traffico impianto-discarica individuate nella documentazione predetta) dovute a sopravvenute sistematiche necessità;
- concordare con l'Amministrazione provinciale di Udine la tempistica secondo cui fornire, alla medesima Amministrazione, il resoconto della provenienza (e delle rispettive tipologie e quantità) dei rifiuti conferiti in discarica.

Nel 4° lotto della discarica, la Società EXE S.p.a. è autorizzata a smaltire, solo dopo trattamento a norma dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2003 e secondo le modalità previste dal D.M. 27 settembre 2010, i rifiuti individuati dai seguenti codici CER:

- | | | |
|-----|----------|---|
| 1) | 15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone |
| 2) | 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 3) | 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 4) | 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 5) | 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
| 6) | 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 7) | 15 01 09 | Imballaggi in materia tessile |
| 8) | 19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
| 9) | 19 05 03 | Compost fuori specifica |
| 10) | 19 08 01 | Vaglio |
| 11) | 19 08 02 | Rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
| 12) | 19 08 05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 13) | 19 12 01 | Carte e cartone |
| 14) | 19 12 04 | Plastica e gomma |
| 15) | 19 12 05 | Vetro |

16)	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
17)	19 12 08	Prodotti tessili
18)	19 12 09	Minerali
19)	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)
20)	20 03 03	Rifiuti della pulizia stradale
21)	20 03 07	Rifiuti ingombranti

La Società deve osservare le seguenti prescrizioni:

Per quanto riguarda le operazioni di gestione la Società deve osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento;
- esecuzione di interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi;
- avanzamento per strati omogenei, con fronti stabili; - ricopertura giornaliera dei rifiuti con materiale di idoneo spessore e caratteristiche, in modo da limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
- accertamento della natura dei rifiuti prima dello scarico;
- divieto di cernita manuale e bruciatura.

La Società, a fine conferimento dei rifiuti, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- sistemazione delle zone esaurite entro 6 mesi;
- ricopertura provvisoria dei rifiuti con teli impermeabili.

La durata della post gestione è fissata, ai sensi del D.Lgs 36/2003, in almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo. La Società è tenuta al puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di post gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento.

La Società deve comunicare la data di chiusura del 4° lotto della discarica alla Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna, all'Amministrazione provinciale di Udine, al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A., al Comune di Trivignano Udinese e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

Dopo la comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003, il ripristino di eventuali avvallamenti non può essere effettuato con lo smaltimento di rifiuti.

La Società deve inoltre presentare alla Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna una relazione semestrale che definisca un programma dettagliato delle operazioni di ricopertura e recupero finale a garanzia del raggiungimento della quota prevista ad assestamento avvenuto; la medesima relazione semestrale deve comprendere anche la descrizione delle fasi di conferimento rifiuti, con relativi dati di tipi, quantità e volumi occupati, la progressione della ricopertura del 4° lotto della discarica, la produzione di biogas, di percolato, i dati di precipitazione ed in generale tutti i principali dati significativi inerenti l'attività autorizzata.

La Società deve eseguire puntualmente il piano di ripristino ambientale dell'area secondo quanto indicato ed approvato con il Piano di Adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003.

La Società deve presentare alla Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna una relazione che tenga conto degli aspetti inerenti il post-esercizio richiamati dal piano regionale gestione dei rifiuti urbani, comprensiva di un libretto di gestione del verde.

Lo svincolo della fideiussione di gestione del 4° lotto, potrà essere effettuato solo dopo 2 anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003.

La chiusura comporterà il versamento della garanzia finanziaria di post gestione, prevista dal decreto del Presidente della Regione n. 0266/2005, che sarà trattenuta per almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003. Lo svincolo della garanzia di post gestione sarà effettuato solo dopo la completa e definitiva sistemazione dell'area, certificata da apposito collaudo.

Il bacino di riferimento della discarica per rifiuti non pericolosi di Trivignano Udinese è identificato con l'unico bacino presente nel territorio provinciale di Udine ed al medesimo corrispondente; così come delineato dalla pianificazione regionale e relativa pianificazione attuativa provinciale.

E' vietato:

- ai sensi dell'articolo 11 del Piano regionale di gestione rifiuti — sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001, lo smaltimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti urbani pericolosi;
- lo smaltimento dei rifiuti vegetali individuati all'art. 184, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 152/2006, a norma dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001;
- ai sensi dell'art. 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, lo smaltimento in discarica di imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi;
- lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2003.

Per l'esercizio del 4° lotto della discarica devono essere rispettate le prescrizioni indicate dalle norme statali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale, dal Piano regionale di gestione rifiuti — sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001 e dal Piano Provinciale di attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. di data 9 gennaio 2004 e dai progetti approvati.



ALLEGATO B



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzioni e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per i Servizi Sanitari e all'ARPA FVG e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con l'ARPA FVG.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti nella gestione dei conferimenti o anomalie riscontrate nella gestione del percolato e del gas di scarico, la Ditta dovrà comunicare immediatamente tale fatto a Regione, ARPA FVG, Comune, Provincia e Azienda per i Servizi Sanitari, e provvedere, nei termini descritti dal Piano di Gestione Operativa (D.Lgs.36/03).

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività di scarico, dovranno svolgersi gli adempimenti previsti nel Piano di Gestione Post Operativa (D.Lgs.36/03).

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali. Pertanto la ditta dovrà annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi di controllo. La documentazione attestante interventi di assistenza tecnica deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'ARPA FVG) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti captazione biogas;
- b) punti di campionamento delle emissioni diffuse;
- c) punti di campionamento di percolato;
- d) piezometri.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di controllo oggetto del presente Piano.

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 5 anni su idoneo registro o con altre modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	EXE Spa	DANIELE ZAMPA
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i pozzetti di captazione del biogas, e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Parametri monitorati (*POZZETTO COLLETTAMENTO BIOGAS 4° LOTTO*)

Parametri	Modalità di controllo e frequenza			Metodi
	P	Continuo	Discontinuo	
Metano	x		mensile	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali
Monossido di carbonio (CO)	x			
Biossido di carbonio (CO ₂)	x			
Idrocarburi totali	x			
mercaptani totali (come H ₂ S)	x			
Idrogeno	x			
ossigeno	x			
Ammoniaca	x			
Ossidi di zolfo (SO _x)	x			
acido solfidrico	x			
Polveri totali	x			

La Società dovrà presentare adeguato elaborato grafico con le caratteristiche e posizionamento del punto di prelievo P.

Nella tabella 3 vengono riportati gli interventi da effettuare in caso di dispersione di biogas nell'ambiente esterno.

Tabella n. 3

Punto di misura		Sistema di rilievo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
ESTERNO	Area verde perimetrale nord, presso area servizi	Indicatori presenza biogas		REGISTRO
INTERNO	In corrispondenza Lotto 4A			
INTERNO	In corrispondenza Lotto 2B			
ESTERNO	Area esterna, spigolo sud della discarica			

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni Biogas

Parametri	Origine (punto di emissione)	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Metano	Come tabella 3 area discarica	Campionatori attivi e Analisi	MENSILE	REGISTRO
Idrocarburi totali				
mercaptani totali (come H ₂ S)				

Acqua - Monitoraggio acque sotterranee - Percolati

Nelle successive tabelle 5 vengono specificati per ciascun punto e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 5A - Parametri monitorati (Acque ruscellamento superficiale- gestione operativa)

Parametri	Pozzetto lato Est	Pozzetto lato Ovest	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	X	X			Metodi derivati da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Temperatura	X	X			
Solidi sospesi totali	X	X			
BOD ₅	X	X			
COD	X	X			
Alluminio	X	X			
Arsenico	X	X			
Boro	X	X			
Cadmio	X	X			
Cromo totale	X	X			
Cromo VI	X	X			
Ferro	X	X			
Manganese	X	X			
Mercurio	X	X			
Nichel	X	X			
Piombo	X	X			
Rame	X	X			
Zinco	X	X			
Cianuri totali	X	X			
Cloro attivo libero	X	X			
Solfuri	X	X			
Solfiti	X	X			
Solfati	X	X			
Cloruri	X	X			
Fosforo totale	X	X			
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X			
Azoto nitroso (come N)	X	X			
Azoto nitrico (come N)	X	X			
Grassi e oli animali/vegetali	X	X			
Idrocarburi totali	X	X			
Fenoli	X	X			
Aldeidi	X	X			
Solventi organici aromatici	X	X			
Solventi organici azotati	X	X			
Tensioattivi totali	X	X			
Pesticidi fosforati	X	X			
Pesticidi totali	X	X			
Solventi clorurati	X	X			
Saggio di tossicità acuta	X	X			

trimestrale



Tab. 5B - Parametri monitorati (Acque ruscellamento superficiale- gestione post operativa)

Parametri	Pozzett o lato Est	Pozzett o lato Ovest	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	X	X		annuale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Temperatura	X	X			
Solidi sospesi totali	X	X			
BOD ₅	X	X			
COD	X	X			
Cloruri	X	X			
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X			
Saggio di tossicità acuta	X	X			

Tab. 5C - Parametri monitorati (POZZI PIEZOMETRICI)

Parametri	Pozzo 1	Pozzo 2	Pozzo 3	Pozzo C	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
					Continuo	Discontinuo	
pH	X	X	X	X		semestrale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali
Temperatura	X	X	X	X			
Conducibilità	X	X	X	X			
BOD ₅	X	X	X	X			
Ossidabilità	X	X	X	X			
Arsenico (As) e composti	X	X	X	X			
Calcio	X	X	X	X			
Cadmio (Cd)	X	X	X	X			
Cromo (Cr)	X	X	X	X			
Cromo esavalente	X	X	X	X			
Ferro	X	X	X	X			
Manganese	X	X	X	X			
Magnesio	X	X	X	X			
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X	X			
Nichel (Ni)	X	X	X	X			
Piombo (Pb)	X	X	X	X			
Potassio	X	X	X	X			
Rame (Cu)	X	X	X	X			
Sodio	X	X	X	X			
Zinco (Zn)	X	X	X	X			
Cianuri	X	X	X	X			
Solfati	X	X	X	X			
Cloruri	X	X	X	X			
Fluoruri	X	X	X	X			
Orto-fosfati	X	X	X	X			
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X	X			
Azoto nitroso (come N)	X	X	X	X			
Azoto nitrico (come N)	X	X	X	X			
Solventi organici azotati	X	X	X	X			
Pesticidi fosforati e totali	X	X	X	X			
Composti organici alogenati	X	X	X	X			
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)	X	X	X	X			
solventi organici clorurati	X	X	X	X			
IPA	X	X	X	X			
Fenoli	X	X	X	X			
COT	X	X	X	X			

Tab 5D - Parametri monitorati (PERCOLATO- gestione operativa)

Parametri	VASCA DI RACCOLTA	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X			Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali
Temperatura	X			
Conducibilità	X			
BOD ₅	X			
Ossidabilità	X			
Arsenico (As) e composti	X			
Calcio	X			
Cadmio (Cd)	X			
Cromo (Cr)	X			
Cromo esavalente	X			
Ferro	X			
Manganese	X			
Magnesio	X			
Mercurio (Hg) e composti	X			
Nichel (Ni)	X			
Piombo (Pb)	X			
Potassio	X			
Rame (Cu)	X			
Sodio	X			
Zinco (Zn)	X			
Cianuri	X			
Solfati	X			
Cloruri	X			
Fluoruri	X			
Orto-fosfati	X		semestrale	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X			
Azoto nitroso (come N)	X			
Azoto nitrico (come N)	X			
Solventi organici azotati	X			
Pesticidi fosforati e totali	X			
Composti organici alogenati	X			
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)	X			
solventi organici clorurati	X			
IPA	X			
Fenoli	X			
COT	X			



Tab 5E - Parametri monitorati (PERCOLATO- gestione post operativa)

Parametri	VASCA DI RACCOLTA	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X			Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali
Temperatura	X			
Conducibilità	X			
Arsenico (As)	X			
Calcio	X			
Cadmio (Cd)	X			
Cromo (Cr)	X			
Cromo esavalente	X			
Ferro	X			
Manganese	X			
Magnesio	X			
Mercurio (Hg)	X			
Nichel (Ni)	X			
Piombo (Pb)	X			
Potassio	X			
Rame (Cu)	X			
Sodio	X			
Zinco (Zn)	X			
Cloruri	X			
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X			
COT	X			

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nella tabella 6 vengono specificati i sistemi di controllo sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 6 – Controlli

Area operativa	Apparato	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Piezometri	Sonde multiparametriche	Taratura/ripetibilità/ prontezza/sensibilità /precisione/efficienza	Ispezione visiva giornaliera/interventi di manutenzione e taratura secondo indicazione del costruttore	Registro
Impiantistica di recupero Biogas	<ul style="list-style-type: none"> • rete di captazione, • centrale di aspirazione, • valvole, filtri, • torce 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrità circuiti e assistenze di linea - Efficienza apparati di aspirazione e combustione 	Verifica giornaliera condizioni generali di efficienza dell'impianto /interventi di manutenzione sui singoli apparati secondo indicazione del costruttore	
Impiantistica di recupero percolato	<ul style="list-style-type: none"> • rete di captazione, • pompe, • livellostati, • vasca raccolta, • gruppo elettrogeno 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrità circuiti e assistenze di linea - Efficienza apparati di pompaggio e generazione di emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica giornaliera condizioni generali di efficienza dell'impianto - interventi di manutenzione sui singoli apparati secondo indicazione del costruttore - quantitativo di percolato giornaliero prodotto 	
Lotti di discarica	Impermeabilizzazione	Integrità	Ispezione visiva giornaliera in punti raggiungibili / controllo geoelettrico, interventi in corrispondenza a fallanze visibili o riscontrate ai piezometri	

Controlli sui punti critici

Nella tabella 7 vengono evidenziati i controlli sui punti critici dell'impianto.

Tab. 7- Punti critici


Area operativa	Parametri	Frequenza dei controlli/registrazione
Piezometri	Livello falda	Giornaliero/registro
Percolato	Livello in vasca	
Rete biogas	Quantità biogas prodotto mc/giorno	
Parametri meteo climatici	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura - Pressione atmosferica - Pioggia - Umidità - Evaporazione - Direzione vento - Velocità vento 	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 8, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 8.



Tab. 8 – Attività dell'Ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	Annuale	6
	Acque superficiali e sotterranee	Annuale	6
Campionamento e analisi	Acque sotterranee (Piezometri) Parametri: pH, Conducibilità, COD, BOD ₅ , Azoto totale, Azoto ammoniacale, Cloruri, Fosforo, Solfati, Solfuri, Idrocarburi totali, Metalli (arsenico, rame, cadmio, cromo totale, ferro, nichel, piombo, manganese, mercurio, zinco)	Annuale	6